

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 30 del 16 maggio 2018**

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DELIBERAZIONE N. 227  
DEL 15 MAGGIO 2018**

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGENZA DELLE GRADUATORIE DELLE AZIENDE  
ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII, IV e IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2018)**

L'anno duemiladiciotto, il giorno di martedì quindici del mese di maggio, alle ore 11.15, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- |                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA ..... <i>Presidente</i>           | 7) MANZELLA GIAN PAOLO ..... <i>Assessore</i> |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO ..... <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA ..... “                     |
| 3) ALESSANDRI MAURO ..... <i>Assessore</i>             | 9) SARTORE ALESSANDRA ..... “                 |
| 4) BONACCORSI LORENZA ..... “                          | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ..... “            |
| 5) D'AMATO ALESSIO ..... “                             | 11) VALERIANI MASSIMILIANO ..... “            |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO ..... “                        |                                               |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Bonaccorsi, Di Berardino, Manzella, Onorati, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *gli Assessori D'Amato e Sartore.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)


Entra nell'aula l'Assessore D'Amato.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 227

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".





Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;

#### VISTI:

lo Statuto regionale;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" che all'art. 1 individua le modalità di accesso nelle Pubbliche Amministrazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

#### TENUTO CONTO

che sopra citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art. 35 comma 5 ter riguardante la durata delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche prevede che "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali";

#### VISTI:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;



le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

VISTI:

- Legge n. 350/2003, l'articolo 3 comma 61 prevede che "i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno"
- Legge n. 311/2004, l'articolo 1 comma 100 prevede che "i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350";
- Decreto Legge n. 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009), l'articolo 17 comma 19 prevede che "Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010";
- Decreto Legge n. 225/2010 (convertito dalla legge 10/2011), l'articolo 1 comma 1 prevede che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ((. . .)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.";
- Decreto Legge n. 225/2010 (convertito dalla legge n. 10/2011), l'articolo 1 comma 2-sexies prevede che "Il termine di proroga, riferito all'articolo 17, comma 19, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 10, di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, l'articolo 1 prevede "I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono, per le motivazioni in essa riportate al 31 dicembre 2011";
- Decreto Legge n. 216/2011 (convertito dalla legge n. 12/2012), l'articolo 1 comma 4 prevede che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri";



- Legge n. 228/2012, l'articolo 1 comma 388 prevede che "È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2013. In base al disposto del comma 394 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 secondo cui «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393» proroga il termine di validità delle graduatorie al 31 dicembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003;
- Decreto Legge n. 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013), l'articolo 4 comma 1 prevede che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016";
- Legge n. 232/2016, l'articolo 1 comma 368 prevede che "All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
- Decreto Legge n. 244/2016, l'articolo 1 comma 1 prevede che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge n. 205/2017, l'art. 1 comma 1148 prevede che: "In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
  - a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

VISTE:

la nota prot. n. 272959 del 10 maggio 2018 dell'Ufficio Legislativo con la quale si dà atto che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale, come previsto dall'art. 65, comma 5bis, del citato regolamento regionale n. 1/2002;

la relazione dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-sanitaria, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE N. 227 DEL 15 MAG. 2018

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale "Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale", composta di n. 2 articoli, corredata dalla relazione dell'Assessore alla Sanità e Integrazione - Sociosanitaria che forma parte integrante anch'essa della presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la su estesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE  
(Nicola Zingaretti)

ROMA 16 MAG. 2018



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende disciplinare il termine temporale di vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale al fine di garantire l'individuazione di personale altamente specializzato che risponda alle esigenze di aggiornamento tecnico-professionale e di superare le problematiche connesse alle numerose proroghe delle graduatorie medesime, esigenza già espressa dalla Regione Emilia Romagna con Legge regionale n. 25/2017.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: «Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004» e con deliberazione n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: «Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro" », la Regione Lazio è stata sottoposta ad un Piano di Risanamento dal disavanzo del SSR.

Con la circolare direttiva commissariale n. 1/2010 è stato precisato che "l'attuale amministrazione della Regione Lazio, constatato un rilevante disavanzo nella sanità regionale, ha dovuto affrontare un'apposita procedura, prevista dalla legislazione nazionale (art.1, comma 180 della legge 311/2004) per la predisposizione di un Piano di risanamento del Servizio sanitario regionale, finalizzata alla stipula di un Accordo con il Governo". Nell'accordo sono indicati una serie di obiettivi volti al contenimento della spesa nel settore sanitario, il cui raggiungimento rappresenta per la Regione Lazio un obbligo; tutte le azioni intraprese nel settore sanitario si pongono, pertanto, come atti dovuti, ovvero, adempimenti agli obblighi definiti nel Piano di Rientro.

Nella citata circolare viene ribadita inoltre "la legittimità del potere di indirizzo della Regione e per essa del *Commissario ad acta*, la cui azione ai fini dell'attuazione del Piano di rientro deriva dalle seguenti fonti legislative: art.1 comma 796 lettera b) della legge 7 dicembre 2006, n. 296; art.2, comma 95 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009; l'art. 4, comma 2 del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, così come integrato dall'art. 1, comma 1 lettera d) del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito nella L. 4 dicembre 2008 n. 189; da ciò il conseguente obbligo per i Direttori Generali di applicare i decreti e gli indirizzi emanati dal *Commissario ad acta* e dalle competenti Direzioni dell'Assessorato alla sanità della Regione".

Nel corso degli anni, sulla base del citato quadro normativo, sono stati adottati una serie di provvedimenti volti all'attuazione del citato Piano di Rientro, tra i quali i vari Decreti del *Commissario ad Acta* che hanno disposto il blocco del *turn over*, fissando la percentuale di deroga in misura percentuale diversa negli anni.

Fino al 2016, infatti, le autorizzazioni alle assunzioni nelle Aziende e negli Enti del SSR, in deroga al blocco del *turn over*, avvenivano mediante l'adozione di apposito Decreto del *Commissario ad acta*, sulla base delle esigenze evidenziate dalle aziende medesime.

La Regione, con i citati decreti commissariali, nello specifico autorizzava le Aziende a dette assunzioni tramite però lo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità.

Proprio in seguito a detto blocco delle assunzioni, infatti, le graduatorie dei concorsi pubblici, che erano stati banditi in precedenza, non essendo potute essere utilizzate al momento dell'approvazione della relativa graduatoria, al fine di non vanificarne la relativa procedura



espletata, sono state a seguito di diversi interventi normativi, oggetto di proroghe nel corso degli anni:

1. Legge n. 350/2003, l'articolo 3 comma 61 prevede che "i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno";
2. Legge n. 311/2004, l'articolo 1 comma 100 prevede che "i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350";
3. Decreto Legge n. 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009), l'articolo 17 comma 19 prevede che "Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010";
4. Decreto Legge n. 225/2010 (convertito dalla legge 10/2011), l'articolo 1 comma 1 prevede che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ((. . .)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.";
5. Decreto Legge n. 225/2010 (convertito dalla legge n. 10/2011), l'articolo 1 comma 2-sexies prevede che "Il termine di proroga, riferito all'articolo 17, comma 19, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 10, di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni";
6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, l'articolo 1 prevede "I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono, per le motivazioni in essa riportate al 31 dicembre 2011";
7. Decreto Legge n. 216/2011 (convertito dalla legge n. 12/2012), l'articolo 1 comma 4 prevede che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri";
8. Legge n. 228/2012, l'articolo 1 comma 388 prevede che "È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.";
9. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2013. In base al disposto del comma 394 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 secondo cui «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393» proroga il termine di validità delle graduatorie al 31 dicembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003;



10. Decreto Legge n. 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013), l'articolo 4 comma 1 prevede che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016";

11. Legge n. 232/2016, l'articolo 1 comma 368 prevede che "All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

12. Decreto Legge n. 244/2016, l'articolo 1 comma 1 prevede che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

13. Legge n. 205/2017, l'art. 1 comma 1148 prevede che: "In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

In attuazione delle sopracitate norme, la Regione, nel concedere le autorizzazioni alle assunzioni alle Aziende ed Enti del SSR ha indicato quale criterio utilizzabile, *in primis* quello dello scorrimento delle graduatorie vigenti partendo da quella più risalente nel tempo (a partire dal 2003), in quanto tale istituto garantisce maggior celerità nella fase di individuazione delle unità. Ciò anche in adesione ai diversi orientamenti giurisprudenziali in merito. In particolare l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 e poi la sentenza n. 7164/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) hanno chiarito che lo scorrimento delle graduatorie vigenti prevale sull'indizione di nuovi concorsi, salva un'approfondita motivazione che dia conto dei motivi dell'eventuale deroga.

Con la circolare prot. n.12747/2015 e con il successivo decreto commissariale n. U00156/2016 si è disposto che la modalità assunzionale prioritaria, in caso di autorizzazione all'assunzione, fosse lo scorrimento della graduatoria, seguito dalla mobilità e infine dal concorso. Nel medesimo decreto è stato, tuttavia, previsto che la Regione può valutare, in considerazione delle caratteristiche del profilo autorizzato, delle esigenze della rete, così come delle graduatorie disponibili, di procedere direttamente all'indizione dell'avviso di mobilità e del bando di concorso pubblico, senza il preventivo scorrimento di graduatoria.

La vigenza delle graduatorie di concorsi a far data dal settembre 2003 fino, allo stato, al 31/12/2018 è, ed è stato, di ausilio per le Aziende e gli Enti del SSR che nel poter evitare di esperire una nuova procedura concorsuale, ne hanno tratto sia un risparmio economico che un risparmio di tempo, potendo individuare il soggetto da assumere semplicemente nel soggetto in posizione immediatamente utile nella graduatoria vigente. Dette graduatorie, tra l'altro, sono state altresì, utilizzate anche per consentire alle Aziende di sopperire alle loro esigenze di personale a tempo determinato. Dietro apposite indicazioni regionali, infatti, le Aziende per coprire i posti



Il Segretario della Giunta regionale  
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

resisi momentaneamente scoperti devono attingere dalle vigenti graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, in corso di validità anche per fronteggiare dette situazioni temporanee. Solo in carenza di dette graduatorie le Aziende possono essere autorizzate all'indizione di quelli che erroneamente sono stati definiti come "avvisi pubblici" a tempo determinato.

Detto sistema per quanto utile, ha tuttavia, creato anche una serie di problematiche alle Aziende.

L'utilizzo di graduatorie troppo datate nel tempo non sempre garantisce che la professionalità individuata tramite lo scorrimento di dette graduatorie sia adeguata al mutamento dei tempi al momento della chiamata.

Inoltre, spesso, i soggetti, chiamati da graduatorie a tempo indeterminato al solo fine di svolgere incarichi a tempo determinato, in sostituzione di soggetti in maternità o lunghe assenze, non sottoscrivono contratti a termine di durata limitata alla sostituzione, con ciò creando problemi all'Azienda che deve comunque ovviare all'assenza temporanea.

Come suddetto, ad oggi, le graduatorie di concorso pubblico sono valide sino al 31/12/2018, per quelle approvate dal mese di settembre 2003.

Detta proposta di legge si compone di due articoli.

Il primo articolo al comma uno, dopo aver inquadrato le disposizioni normative nazionali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, rende note quali sono le esigenze per garantire la funzionalità delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale (esigenze di personale aggiornato rispetto all'evoluzione clinica, tecnologica e organizzativa).

Il secondo comma specifica un aspetto relativo alla vigenza delle graduatorie: per quelle vigenti da meno di tre anni si applica il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, invece, le graduatorie vigenti da più di tre anni, a far data dal 31 dicembre 2018, non potranno essere più prorogate.

Il terzo comma prevede che dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge non derivino oneri a carico della finanza regionale e il quarto chiarisce che le suddette disposizioni sono compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro.

Il secondo articolo disciplina l'entrata in vigore.



**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Zingaretti*

*[Signature]*  
Il Segretario della Giunta regionale  
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

*Proposta di legge regionale recante  
"Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale"*

Art 1

*(Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore a tre anni dalla data della loro pubblicazione.

2. Le graduatorie adottate all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 1, in scadenza al 31 dicembre 2018 e vigenti da più di tre anni, non potranno essere prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie vigenti da meno di tre anni si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 5-ter dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 35 del regolamento regionale di contabilità)

*Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale"*

Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), con la presente relazione tecnica si attesta la non onerosità delle disposizioni di cui alla proposta di legge regionale in oggetto.

Tali disposizioni hanno carattere meramente ordinamentale, in quanto si configurano come un'applicazione nell'ambito della disciplina regionale in materia di vigenza delle graduatorie delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Con riferimento ai profili finanziari, si rileva che la copertura delle eventuali spese delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale relative all'esperimento di nuove procedure concorsuali necessarie a sopperire le esigenze di personale dei predetti enti, potranno essere garantite mediante l'utilizzazione delle risorse vincolate derivanti dal Fondo sanitario nazionale, nel rispetto del *budget* preventivamente definito dalla Regione nei confronti di ogni singola Azienda o Ente (sistema isorisorse), senza nessun nuovo o maggior onere a carico del bilancio regionale.

In ragione di quanto sopra, all'articolo 1, comma 3, della proposta di legge regionale è stata inserita un'apposita clausola di non onerosità.

Il Direttore della Direzione regionale

"Programmazione, bilancio, demanio e patrimonio"

DOTT. MARCO MARAFINI

